

Prot. 998/2020

Decreto n. 42/2020



Tribunale Ordinario di Brescia

Presidenza

[Linee guida e misure organizzative per l'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari ex art. 83 d.l. 8 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020) ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020)]
- Periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 -

Il Presidente del Tribunale

1. Preambolo

Ai sensi del comma 6 dell'art. 83 d.l. 8 marzo 2020, n. 18, recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*", convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1.5.2020), per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il **12 maggio** e il **31 luglio 2020** i capi degli uffici giudiziari, "sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" (così norma cit.).

L'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia (e, in maniera comprensibilmente diversa, di Chiari) – tenuto conto della complessità dell'offerta giurisdizionale e dei servizi, nonché della costante evoluzione della normazione primaria e secondaria (decreti-legge nn. 11, 18, 23 e 28, DPCM, delibere CSM, ed altro) – ha optato per una manovra organizzativa in due tempi, per modo che debbono ora essere adottate le misure afferenti alla cd. seconda fase, e quindi per l'arco temporale 12 maggio – 31 luglio 2020.

Tra le misure organizzative da valutare, nella evidente prospettiva di una loro concreta implementazione, rientrano sicuramente – come si è visto – anche quelle

relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone” (comma 6); in particolare, **tutte le misure di cui all’art. 83, comma 7**, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il **“rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”**, eccezioni, di regola, non riguardanti l’Ufficio del Giudice di Pace.

Giova ricordare che, con la Circolare 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha fornito una serie di indicazioni che, necessariamente, vanno incanalate e rese compatibili con la normazione primaria successiva (cfr. Circ. CSM 26.03.2020).

L’Ufficio del Giudice di Pace di Brescia si atterrà a tali importanti indicazioni e alle seguenti ulteriori misure organizzative per la cd. seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020), frutto di un metodo autenticamente partecipato.

Tuttavia, non si può sottacere che, per meglio raggiungere questi obiettivi, occorre predisporre e realizzare, con il concorso – anche economico – del Ministero della Giustizia, piani e progetti che, negli immobili di ogni Ufficio giudiziario, garantiscano, con il distanziamento sociale, la protezione di tutti gli attori delle vicende giudiziarie.

In particolare, non sembra superfluo segnalare che gli Uffici giudiziari non sono pensati e non sono idonei a garantire il distanziamento sociale in presenza dello svolgimento della normale e ordinaria attività giurisdizionale, come già calendarizzata, se non al prezzo di una significativa contrazione della stessa nei numeri e conseguente dilazione nei tempi. E pare inevitabile che, sebbene in modo graduale, la cd. fase due – e poi la cd. fase tre o quattro – imporranno un ritorno ad un’attività giurisdizionale pressoché normale, in stabile convivenza, tuttavia, con inevitabili prescrizioni anticovid-19, e con i relativi sistemi di salvaguardia della salute pubblica.

Questi effetti potrebbero essere attenuati se fosse possibile realizzare in ogni Ufficio giudiziario, attraverso l’eventuale coordinamento con le varie realtà territoriali e nel rispetto delle rispettive competenze, i seguenti interventi minimi, quali, a mero titolo esemplificativo: il posizionamento di cartelli di spiegazione e segnaletica anche a terra per indicare le distanze previste; il posizionamento di policarbonati per proteggere gli addetti allo sportello, altro personale in contatto con il pubblico, magistrati, avvocati, parti e testi nelle aule d’udienza; la verifica della capienza massima nel rispetto del distanziamento sociale, con indicazioni specifiche, di aule, uffici, corridoi; la posa in opera di strumenti automatici di verifica e regolamentazione degli accessi; dotazioni nelle aule penali di strumenti microfonicici per ognuno dei protagonisti del processo, con relativa sanificazione; la fornitura periodica dei dispositivi personali di protezione e dei liquidi disinfettanti; la programmazione della sanificazione degli immobili con cadenza settimanale; la stipula di contratti che garantiscano una pulizia quotidiana degli uffici, laddove oggi non garantita; servizi di controllo della temperatura corporea all’ingresso.

Inoltre, una volta che i test sierologici avranno una validazione scientifica, è auspicabile che il personale amministrativo e di magistratura sia costantemente incluso tra le categorie più esposte, per essere poi sottoposto ai test.

Il tutto, chiaramente, tenendo ben presenti le priorità del servizio sanitario e, come accennato, la distribuzione delle rispettive competenze.

Ciò consentirà – tra l'altro – di evitare che esigenze comuni vedano risposte diversamente articolate a livello distrettuale o, peggio ancora, circondariale, con inevitabile *vulnus* dei diritti fondamentali della persona e del cittadino.

Nell'immediato - a seguito di apposita interlocuzione con l'Autorità sanitaria regionale, con la Conferenza permanente degli UU.GG. del Distretto di Brescia, con il medico competente e con il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ex TUS d.lgs. n. 81/2008) - sono state individuate nove brevi regole di ineludibile osservanza¹:

- 1) obbligo di sottoporsi al rilevamento all'ingresso della temperatura corporea;
- 2) rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramenti;
- 3) obbligo per i soggetti che lavorano o accedono agli uffici giudiziari di utilizzare le mascherine, mentre l'uso dei guanti è caldamente raccomandato;
- 4) limitazione degli spostamenti tra stanze e piani del Palazzo di giustizia ai soli casi di necessità;
- 5) invito alla pulizia, con soluzione idroalcolica e salviette fornite dall'amministrazione, da parte di ogni singolo utilizzatore (avvocato, teste, ctu ed altro ausiliario del giudice), all'inizio e alla fine di ogni utilizzo, dei microfoni destinati in udienza alla registrazioni;

¹ Con la prospettiva, ulteriore, di:

- trasformare queste regole in cartelli da affiggere fuori e dentro il Palazzo di giustizia di via Lattanzio Gambara (e, allo stesso modo, per l'Ufficio del Giudice di Pace);
- predisporre con le impronte i percorsi che devono seguire avvocati e utenti;
- rendere operativa la "Banca delle udienze", comunicando quanto meno a tutte le sezioni dei diversi uffici l'indirizzo *e-mail* cui rivolgersi e i dati da comunicare;
- predisporre ogni giorno una cartellonistica all'ingresso del Palazzo di giustizia in cui indicare le udienze che verranno celebrate, le aule in cui verranno tenute e un'indicazione direzionale;
- dotare ogni microfono delle aule di udienza di uno *spray* disinfettante;
- disporre che le aule di udienza, finita la stessa, vengano adeguatamente pulite e disinfettate;
- posizionare fuori dall'aula di udienza dei distanziatori;
- adeguare alle nuove esigenze le aule di udienza che verranno utilizzate, sia predisponendole per il collegamento da remoto, sia indicando con "cavalieri" o altri segnaposto dove dovranno prendere posto i giudici, l'assistente, il P.M., i difensori e gli altri soggetti processuali;
- rendere operativi, controllandone il funzionamento, i *dispenser* di gel disinfettante.

- 6) accesso al Palazzo limitato ai casi indispensabili solo per partecipare a udienze, per appuntamento già concordato o per ragioni che vanno documentati all'ingresso (al personale della Vigilanza, ai Carabinieri o ad altro personale preposto a tal fine);
- 7) limitazione dell'uso degli ascensori ai soli casi di estrema necessità (e comunque uno per volta);
- 8) rispetto dei percorsi obbligati segnati con impronte colorate;
- 9) istanze e deposito di atti processuali a livello telematico, tramite PCT o PEC.

Tanto premesso, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, così si

PROVVEDE

2. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELLA GIURISDIZIONE

In base alle direttive in data 24/4/2020 del Ministero della Giustizia (DOG) – Ufficio IV Gestione del Personale – con cui si prevede che sia estesa temporalmente l'efficacia della circolare della Direzione Generale del 20 marzo 2020 recante disposizioni in materia di movimentazione del personale amministrativo del comparto Giustizia per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con proroga in ogni sua parte fino al 30 giugno 2020 – sembra ineludibile il mantenimento dei presidi esistenti, pur rinforzati poiché l'attività non è più sospesa e, conseguentemente, con i correttivi suggeriti da una ripresa sicuramente parziale ma pur sempre significativa.

Nella più recente nota in data 2 maggio 2020 del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (DOG)², si invitano i Capi degli UU.GG. e i Dirigenti amministrativi, *ove non si sia già provveduto in tal senso*, alle seguenti attività:

- a) *““[...] Si raccomanda di assicurare e continuare a procedere con precise progettualità di smart working anche in relazione alle mansioni che possano adeguarsi all'utilizzo degli applicativi messi a disposizione da remoto. Ove vi fossero delle difficoltà di carattere tecnico o di carattere organizzativo nel tracciare adeguati ordini di servizio, si pregano gli uffici in indirizzo di contattare le competenti direzioni generali per la risoluzione di profili specifici.*

² Trattasi della nota protocollo m-dg.DOG02/05/2020.0070897.U.

- b) *Si invitano quindi i Capi degli uffici e i Dirigenti amministrativi ad adoperarsi per l'ampia adozione degli strumenti informatici ivi indicati, per i progetti di lavoro agile, per riunioni, per l'attività di udienza, e per ogni altro uso di esigenza di carattere amministrativo che sia ritenuto utile alle finalità di contenimento del contagio.*
- c) *Si invita all'adozione di modalità organizzative di accesso dell'utenza ai servizi di presidio con modalità che facciano ricorso alle tecnologie di comune uso, in aderenza con lo spirito del decreto-legge in argomento (il n. 28/2020, nde), anche mediante stipula di protocolli con le istituzioni territoriali interessate, quali i locali Consigli dell'Ordine degli avvocati e altre professioni [...]"* (così nota DOG del 2.05.2020, cit.).

A tal fine, è stata avviata in questi giorni una interlocuzione con il personale amministrativo in vista della definizione delle misure organizzative di competenza, necessarie per l'avvio della cosiddetta seconda fase.

I punti principali da definire, anche con le OO.SS., sono i seguenti:

1. gestione del personale ed applicazione degli istituti contrattuali vigenti allo scopo di garantire il massimo della presenza possibile compatibile con le misure di prevenzione del contagio, in atto ed in via di definizione;
2. servizi di cancelleria, modalità di accesso agli uffici e deposito atti e documenti, implementazione servizi telematici o telefonici;
3. logistica: numero massimo di persone presenti contemporaneamente per stanza, utilizzo di dispositivi individuali di protezione, presidi sanitari, eventuale adozione di ulteriori dispositivi di protezione;
4. analisi proposte dell'avvocatura in relazione ad accessi e servizi di cancelleria.

Gestione del personale ed applicazione degli istituti contrattuali vigenti

Sulla base delle determinazioni che verranno assunte in merito alla ripresa dell'attività giurisdizionale, saranno garantite – nella misura maggiore possibile – le presenze necessarie con i seguenti limiti interni ed esterni:

- ✓ limitazione del numero di persone in circolazione anche in relazione all'utilizzo dei mezzi pubblici;
- ✓ distanziamento sociale e conseguente presenza di una sola persona per stanza.

È ragionevole prevedere, mediamente, la presenza di ciascun lavoratore per tre/quattro giorni settimanali; nei restanti giorni settimanali il lavoro sarà svolto in modalità *smart working*, salvo per coloro che devono eventualmente completare lo smaltimento delle ferie residue per gli anni precedenti il 2020.

Nella prosecuzione dell'attività di lavoro agile, anche in relazione al numero di giorni settimanali autorizzati, sarà data la precedenza a:

- ✓ lavoratori residenti in altri comuni che utilizzano esclusivamente i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro;
- ✓ lavoratori con figli in età scolare;
- ✓ lavoratori che hanno in carico persone disabili oppure persone anziane;
- ✓ lavoratori con particolari condizioni di salute che non rientrino già in specifiche previsioni normative.

Sarà possibile prevedere, su base volontaria, la turnazione pomeridiana e forme di flessibilità che aiutino a diminuire la concentrazione delle presenze in ufficio, purché compatibili con le attività svolte e le esigenze di servizio.

Servizi di cancelleria e modalità di accesso agli uffici

L'accesso agli uffici di soggetti diversi da magistrati e personale amministrativo deve essere limitato ai soli casi in cui non è possibile fornire il servizio richiesto per via telematica o telefonica o a mezzo *mail* (com'è noto, quella telematica non vede coinvolti – al momento – gli Uffici del Giudice di Pace), e comunque sempre **previa fissazione di un appuntamento**, allo scopo di scaglionare ordinatamente le presenze ed evitare assembramenti.

Dovrà essere consentito l'accesso – a cura della vigilanza all'ingresso principale – solo a coloro che esibiranno, anche mediante *smartphone* o *tablet*, un atto che giustifichi la loro presenza in quel giorno (es. *mail*, ricevuta di prenotazione, citazione, convocazione, ecc.), oppure nome della persona o ufficio con cui hanno appuntamento.

Logistica e dispositivi di protezione individuali

Sono da prevedersi, anche per la nuova fase:

1. obbligo di sottoporsi al rilevamento all'ingresso della temperatura corporea;
2. rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e divieto di assembramenti;
3. obbligo per i soggetti che lavorano o accedono agli uffici giudiziari di utilizzare le mascherine, mentre l'uso dei guanti è caldamente raccomandato;
4. limitazione degli spostamenti tra stanze e piani del Palazzo di giustizia di via Vittorio Emanuele II ai soli casi di necessità;
5. invito alla pulizia, con soluzione idroalcolica e salviette fornite dall'Amministrazione, da parte di ogni singolo utilizzatore (avvocato, teste, ctu ed altro ausiliario del giudice), all'inizio e alla fine di ogni utilizzo, dei microfoni destinati in udienza alle registrazioni.

Con la prospettiva, ulteriore, di trasformare queste regole in cartelli da affiggere fuori e dentro il Palazzo di giustizia di via Vittorio Emanuele II.

Da valutare – anche all’esito di interlocuzione con l’RSPP – l’acquisto e l’installazione di apposite protezioni cd. “parafiato” per le scrivanie, almeno nelle stanze che vedono (non in questa fase) la presenza di più persone.

Auspicabile, in tempi brevissimi, e come già richiesto dagli Uffici di vertice distrettuale, che tutti coloro che prestano servizio siano sottoposti a test sierologici o tamponi, allo scopo di verificare l’esistenza e consistenza di situazioni di contagio in atto.

Rapporti con l’avvocatura

Verrà proseguita l’interlocuzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia anche al fine di individuare per il Giudice di Pace specifici protocolli, che – rispetto al Palagiustizia, ove hanno sede ben cinque UU.GG. – tengano conto della diversa strutturazione dell’Ufficio del GdP dal punto di vista edilizio-urbanistico, tecnologico (il PCT non è ancora disponibile) e, naturalmente, delle risorse umane e materiali al momento disponibili.

Tra i protocolli da esaminare con urgenza, si segnala – a mero titolo esemplificativo – quello in tema di trattazione per note scritte dei procedimenti civili.

3. ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

In quanto compatibili, si applicano le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Tribunale n. 41/2020 in data 8 maggio 2020, recante misure organizzative per il personale amministrativo, di magistratura e per la giurisdizione del Tribunale ordinario di Brescia, al cui Presidente è attribuito per legge anche il coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari.

3.1 SETTORE PENALE

I procedimenti fissati dal 12 maggio al 7 giugno 2020 saranno rinviati fuori udienza.

Il differimento è essenziale per consentire ai Giudici di Pace la riorganizzazione dei ruoli di udienza, che si caratterizzano, allo stato, per la presenza di circa 30/40 fascicoli, e per garantire una rimodulazione dei procedimenti da trattare nei periodi successivi, evitando assembramenti in aula e nei locali ad essa prospicienti.

Il rinvio è, altresì, giustificato dalla presenza di un’unica aula di udienza dotata di strumenti informatici e prevenzionistici adeguati.

Nel periodo dall'8 giugno al 25 luglio p.v., le udienze penali verranno contingentate e chiamate ad ora fissa (non più di due processi in ciascuna fascia oraria, nel complessivo arco temporale 09.30-14.30).³

Considerata l'esigenza primaria di ridurre al minimo le occasioni di contatto personale, sia dentro che fuori l'aula penale, che possono favorire un eventuale contagio, i ruoli di udienza saranno formati da ciascun giudice con un numero ridotto di procedimenti, selezionati sulla base del criterio della sola presenza delle parti necessarie del processo e con esclusione di soggetti diversi rispetto a queste, privilegiando:

- a) i reati per i quali sia maturata la prescrizione o siano estinti per altra causa, ferma restando la possibilità, senz'altro da preferire, di una definizione fuori udienza *ex art. 129 c.p.p.*, anche previa istanza del difensore;
- b) processi di cui sia esaurita l'istruttoria dibattimentale e fissata la discussione, e questa sia compatibile con l'esigenza di un afflusso limitato di soggetti nell'aula d'udienza;
- c) processi di prima comparizione generica o per i reati di cui agli artt. 10 *bis* e 14 d.lgs. 286/1998, per i quali vi sia la prova della regolare notificazione dell'atto introduttivo, salvo il rinvio fuori e prima dell'udienza di quelli in cui la notifica non si sia perfezionata;
- d) processi per i reati di cui agli artt. 10 *bis* e 14 d.lgs. n. 286/1998 che siano di definizione documentale e senza l'esame di testimoni.

Le udienze verranno celebrate nell'unica aula disponibile, e verrà stabilito un apposito calendario che tenga conto anche di analoghe e concomitanti esigenze del settore civile.

Le postazioni di ciascun attore del processo saranno assegnate rigorosamente per assicurare la distanza tra i diversi soggetti, muniti di DPI.

In ogni caso le udienze saranno celebrate a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, co. 3, c.p.p.

Il differimento delle udienze già calendarizzate fino al 7 giugno 2020 e il rinvio dei singoli processi conseguente al contingentamento delle udienze successive all'8 giugno 2020, saranno di regola disposti a data successiva al 1° novembre 2020, tenuto conto del carico di ruolo di ciascun giudice.

Il decreto di differimento sarà comunicato e trasmesso dalla Cancelleria – nei tempi consentiti dalla ridotta presenza del personale – a mezzo *Pec* alla Procura della

³ L'orario delle 14.30 si intende quale termine massimo entro il quale l'udienza dovrà necessariamente terminare; pertanto, l'ultimo procedimento da trattare dovrà essere fissato ad orario utile affinché possa essere rispettato il detto termine. **Si osserva, in proposito, che la prosecuzione dell'udienza oltre le 14.30, con la fissazione di processi nella fascia pomeridiana, non è al momento praticabile a causa dell'assenza di sufficiente personale amministrativo che consenta l'organizzazione di turni pomeridiani onde fornire la necessaria assistenza al magistrato, nonché in ragione dell'impossibilità di garantire oltre il suddetto orario la presenza, all'ingresso dell'edificio, di personale vigilante munito di *termo scanner* per la misurazione della temperatura.**

Repubblica in sede, ai difensori (sia di fiducia che d'ufficio) degli imputati, anche quali domiciliatari ex d.l. 18/2020 e ai difensori delle parti civili costituite (domiciliatari *ex lege*), nonché delle persone offese che abbiano provveduto alla nomina di un proprio difensore (*ex art. 33 disp. att. c.p.c.*), con onere di ciascuna parte di provvedere alla controcitazione degli eventuali testi/consulenti previsti per l'udienza soppressa.

3.2 SETTORE CIVILE

La selezione degli affari civili del giudice di pace da trattare nel periodo dal 12 maggio al 25 luglio p.v. e la determinazione delle modalità di gestione non possono prescindere dalle peculiarità che connotano i relativi procedimenti: la possibilità di costituirsi in giudizio in prima udienza (art. 319, co. 1, c.p.c.), la possibilità di stare in giudizio personalmente (art. 82, co. 1 e co. 2, parte seconda, c.p.c.; art. 7, co. 8, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), l'obbligo del giudice di tentare la conciliazione della lite (art. 320, co. 1, c.p.c.). Inoltre, si deve considerare che non risulta a tutt'oggi implementato negli Uffici del Giudice di Pace il processo civile telematico (PCT).

Pertanto, si forniscono le seguenti indicazioni:

- 1) le **udienze relative ai procedimenti in cui la parte privata sta in giudizio personalmente** saranno tempestivamente rinviate a data successiva al 31 luglio 2020; il decreto di rinvio sarà prontamente comunicato dalla cancelleria;⁴

⁴ Nell'ambito del contenzioso ordinario sono di numero assolutamente trascurabile le cause in cui le parti private stanno in giudizio personalmente. Non altrettanto si può dire per i procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, che costituiscono gran parte del ruolo di ciascun Giudice. Il rinvio è certamente auspicabile, *per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie* (nella consapevolezza del sacrificio economico che una ridotta attività comporta anche sulla Magistratura onoraria, per effetto dei minori compensi).

Sotto altro profilo, non sfugge che nel caso di parte privata priva di difesa tecnica si possono porre problemi di tempestiva comunicazione dei decreti che sostituiscono l'udienza canonica; nel caso di udienza da remoto, si pongono i problemi della disponibilità della parte degli strumenti per assistervi, dell'accertamento dell'identità, del rispetto delle regole dell'udienza (problemi inesistenti in presenza del "filtro" del difensore); nel caso di trattazione scritta, si pone il problema della certezza della provenienza delle note difensive, se la parte non è munita di Pec; inoltre, non appare opportuno prevedere il deposito cartaceo delle note atteso il fine di contenere la circolazione delle persone a tutela del personale di cancelleria; questi problemi rendono difficile individuare misure diverse dal rinvio, non essendo possibile ulteriormente articolare le forme di trattazione, mediante – ad esempio – la distinzione dei casi in cui la parte sia munita o meno di Pec.

A titolo orientativo, si potrebbe rimettere al giudice la selezione delle cause comunque da trattare in forma scritta con previsione del deposito di note in cancelleria, individuando come possibile criterio selettivo quello della anzianità (il numero delle

- 2) le **udienze relative ai procedimenti in cui le parti sono già costituite a mezzo difensore, comprese quelle in cui la pubblica amministrazione sta in giudizio tramite funzionari delegati**, saranno trattate mediante il deposito di note scritte [art. 83, co. 7, lett. h) d.l. n. 18/2020, conv. l. n. 27/2020] o celebrate in videoconferenza con l'applicativo "Teams" [art. 83, co. 7, lett. f) d.l. n. 18/2020, conv. l. n. 27/2020, ult. modificato dal d.l. n. 28/2020]⁵, ovvero rinviate, con decreto prontamente comunicato dalla cancelleria, a data successiva al 31 luglio 2020 [art. 83, co. 7, lett. g), d.l. n. 18/2020, conv. l. n. 27/2020, ult. modificato dal d.l. n. 28/2020]. La scelta tra le misure sarà operata dal singolo giudice, tenendo conto della natura del procedimento, della sua maggiore o minore urgenza, nonché della concreta praticabilità della forma alternativa di trattazione prescelta in relazione alle dotazioni tecnologiche e di personale dell'Ufficio;⁶
- 3) le **udienze di assunzione delle prove orali** saranno tempestivamente rinviate in data successiva al 31 luglio 2020; il decreto di rinvio sarà prontamente comunicato dalla cancelleria;
- 4) le **udienze relative ai procedimenti di convalida dell'espulsione dello straniero ex art. 13, co. 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286**, saranno celebrate in forma ordinaria con le modalità dell'udienza *in presenza* e secondo turni settimanali, come appresso individuati; la cancelleria provvederà all'assegnazione del fascicolo al magistrato di turno, dandogliene contestuale avviso a mezzo telefono o posta elettronica;
- 5) in relazione alle **cause la cui trattazione sarà differita ovvero è già stata differita in data successiva al 31 luglio 2020**, la parte, che ha motivo di lamentare un **grave pregiudizio nel ritardo** (come ad esempio nelle ipotesi in cui abbia formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 7, co. 6, d.lgs. n. 1 settembre

cause dovrebbe pur sempre essere contenuto a tutela dei cancellieri che ricevono le note delle parti); anche la rappresentata diffusa costituzione direttamente in udienza rende oggettivamente difficile la previsione di una forma diversa dal rinvio; si può pensare ad un rinvio delle udienze già calendarizzate con fissazione di udienza da remoto, ma solo nel caso di parte privata costituita a mezzo difensore.

⁵ Bisogna realisticamente prendere atto che, tra le forme alternative di trattazione, il collegamento da remoto, contrariamente alla precedente decretazione di urgenza, nel decreto-legge n. 28/2020 non sembra rientrare nelle opzioni privilegiate. Infatti, la previsione che *"lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario"* si pone in contrasto insanabile con quella, decisamente prioritaria, della salvaguardia della salute *tout court*, se è vero che i Capi degli Uffici *"adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute..."*. Il Legislatore della conversione non mancherà, auspicabilmente, di porre rimedio a questa evidente contraddizione.

⁶ Così, ad esempio, l'impiego della trattazione scritta potrà trovare ingresso compatibilmente con la capacità della Cancelleria, potenzialmente variabile a seconda del periodo, di gestire un flusso di atti processuali, fra provvedimenti e scritti difensivi, per definizione incrementato rispetto all'ordinario, anche mediante la messa a disposizione di caselle di posta dedicate e differenziate (civile-penale).

2011, n. 150), formulerà una motivata istanza di dichiarazione di urgenza, mediante inoltro all'indirizzo di posta elettronica gdp.brescia@giustiziacert.it; sull'istanza provvederà il Presidente del Tribunale, con decreto non impugnabile; in caso di dichiarazione di urgenza, la cancelleria provvederà all'assegnazione o alla riassegnazione del fascicolo al magistrato di turno, dandogliene contestuale avviso a mezzo telefono o posta elettronica; in caso di dichiarazione d'urgenza, l'udienza sarà celebrata in forma ordinaria, con le modalità e nel rispetto dei turni stabiliti più sotto. Dell'eventuale riassegnazione urgente si terrà conto, a fini di riequilibrio, nelle assegnazioni ordinarie successive;

- 6) per le attività sopra individuate per cui è necessaria la presenza del giudice in ufficio [punti *sub* 4) e 5)], sono stabiliti i seguenti turni:

DAL	AL	GOP DI TURNO
12 maggio 2020	15 maggio 2020	GUSMANO
18 maggio 2020	22 maggio 2020	GRIMALDI
25 maggio 2020	29 maggio 2020	GROPPI
01 giugno 2020	05 giugno 2020	NATALINI
08 giugno 2020	12 giugno 2020	BINI
15 giugno 2020	19 giugno 2020	RAGNI
22 giugno 2020	26 giugno 2020	MUTTI
29 giugno 2020	03 luglio 2020	GRIMALDI
06 luglio 2020	10 luglio 2020	BINI
13 luglio 2020	17 luglio 2020	POMA
20 luglio 2020	24 luglio 2020	NATALINI
27 luglio 2020	31 luglio 2020	RAGNI

Come anticipato, la cancelleria provvederà all'assegnazione del fascicolo al magistrato di turno, dandogliene contestuale avviso a mezzo telefono o *mail*.

Alla luce delle riportate indicazioni, il giudice programmerà la propria attività nel giorno di turno assegnatogli, stabilendo le fasce orarie per lo svolgimento delle singole attività, distinguendo tra quella di ricezione delle domande e quella di udienza; le cause per cui è prevista la celebrazione dell'udienza in presenza saranno contingentate e chiamate ad ora fissa (non più di due processi in ciascuna fascia oraria, nel complessivo arco temporale 09.30-14.30).

Le postazioni di ciascun attore del processo saranno assegnate rigorosamente per assicurare la distanza tra i diversi soggetti, allo scopo utilizzando anche l'aula normalmente destinata alle udienze penali, o, in alternativa, la stanza in uso alla

dott.ssa Loretta Groppi, trattandosi degli unici ambienti che possono garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza.

In quanto compatibili, le medesime disposizioni si applicano all'Ufficio del Giudice di Pace di Chiari.

4. ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE

In quanto incompatibili con le presenti disposizioni, sono revocati i decreti di questa Presidenza recanti misure organizzative per il personale amministrativo, di magistratura e per la giurisdizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari (cd. fase uno).

Ulteriori previsioni - precisative, modificative o semplicemente confermativa - potrebbero rendersi necessarie all'esito della conversione in legge dei diversi decreti-legge all'esame del Parlamento, a seguito dell'emanazione di nuove indicazioni igienico-sanitarie da parte del Ministero della Salute o della Autorità sanitaria regionale, dell'adozione di ulteriori delibere da parte del CSM o dall'emanazione di ulteriori DPCM.

Si ribadisce che ciò consentirà - tra l'altro - di riassorbire ulteriori proposte provenienti dall'Avvocatura, anche alla luce di un ragionevole periodo di osservazione determinabile in non meno 15/20 giorni, e a seguito di adeguato monitoraggio (soprattutto nel caso, certamente auspicabile, di uno sviluppo positivo della presente situazione).

Tanto premesso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire la funzionalità dell'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari, e quindi del servizio giustizia nel suo insieme, attraverso l'adozione delle presenti misure organizzative relative alla cd. seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020);

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella persona del suo Presidente;

D'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Brescia e con il Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte;

DISPONE

nei sensi di cui al preambolo.

DICHIARA

la immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del presente decreto, fermo restando che, escluse le mere modifiche dei calendari di udienza, per il resto si procede con le forme ordinarie comportando le misure adottate anche una variazione tabellare.

DISPONE

altresi, la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del Distretto;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- alla Signora Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (DOG) del Ministero della Giustizia – dott.ssa Barbara Fabbrini – ROMA;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- ai MOT nominati con D.M. 12 febbraio 2019, assegnati a questo Tribunale (dottori DE LEONARDIS Alfredo, MASTANTUONO Angela, GECHELE Camilla, ANGIOI Luca, GIORDANO Paola, DE NISI Lorenza, LA MALFA Giulia, GHERI Claudia);
- al Signor Prefetto di Brescia;
- al Signor Avvocato Distrettuale dello Stato – Brescia;
- ai Signori Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia;
- alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

DISPONE

infine, la pubblicazione del provvedimento sul *sito web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie nonché la sua

trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura (settimana-emergenzacovid@cosmag.it) e al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi (prot.dog@giustiziacert.it).

Brescia, 11 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia



Visto,
per condivisione quanto ai profili di competenza.
La Dirigente amministrativa
Antonella Gioffi

